



DETERMINAZIONE

N. 438 del 07/04/2023

Oggetto:

ART. 62 C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO SANITA' DEL 2/11/2022: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI NELLA MISURA MASSIMA INDIVIDUALE DI 150 ORE PER L'ANNO 2023 (DIRITTO ALLO STUDIO)

STRUTTURA: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

RESPONSABILE STRUTTURA: SALA CLAUDIA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

Premesso che l'art. 62 C.C.N.L. Personale Comparto Sanità del 2/11/2022 stabilisce che:

- al fine di garantire il diritto allo studio, possono godere dei permessi retribuiti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, concessi nella misura massima individuale riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;
- tali permessi si concretizzano con l'assegnazione massima di 150 ore annue individuali, concesse per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami;
- i dipendenti del comparto S.S.N. ai quali è possibile concedere i permessi di che trattasi non devono superare il 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

Rilevato che il succitato art. 62 prevede altresì che:

- qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3%, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
 - b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
 - c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, per i quali i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;
- nell'ambito di ciascuna delle suddette fattispecie, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino corsi con specifico status di studente a tempo parziale, per i quali i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;



- qualora a seguito dell'applicazione dei criteri sopra indicati sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età;

Evidenziato che:

- la misura massima di 150 ore di diritto allo studio è individuale e relativa all'anno solare e pertanto l'assegnazione delle ore avviene in proporzione alla durata prevista, tenuto conto dell'impegno orario richiesto dal corso cui si vuole accedere e in riferimento alla data di avvio del corso stesso;
- nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia verticale che orizzontale, viene applicata la regola della proporzionalità;
- ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;
- per la concessione dei permessi in questione i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo; in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato;
- i permessi di diritto allo studio sono concessi soltanto per frequentare corsi in orari coincidenti con quelli di servizio o per la partecipazione a lezioni ed attività didattiche o per sostenere esami che si svolgono durante l'orario di lavoro, mentre non sono riconosciuti per le necessità connesse alla preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (ad esempio il disbrigo di pratiche presso segreterie), ovvero per l'attività di studio individuale;
- nel caso il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso;
- per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati dal comma 4 il dipendente in alternativa ai permessi può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal CCNL per la partecipazione agli esami;
- nel caso di iscrizione a corsi on line, l'università telematica deve produrre un certificato, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa università, che attesti che il richiedente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, che risultano accessibili solo in quel determinato orario, oltre che necessariamente coincidenti, per giornate e tempi, con le ordinarie prestazioni lavorative;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- il dipendente ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
- l'utilizzo delle 150 ore, da programmare opportunamente all'interno della Struttura di appartenenza, dovrà obbligatoriamente essere giustificato con specifica documentazione. A tal fine si precisa che: per ogni permesso, dopo essersi accordati con il proprio Responsabile per la fruizione, deve essere compilato apposito modulo reperibile sul sito Intranet (firmato dall'interessato e dal Responsabile), con allegata relativa documentazione attestante l'utilizzo delle ore, conservato dall'interessato, che poi, alla fine del mese, compilerà un ulteriore apposito modulo riepilogativo dei permessi fruiti nel corso dell'intero mese (sempre firmato dall'interessato e dal Responsabile). La suddetta documentazione (tutti i moduli giustificativi e le relative attestazioni e il modulo riepilogativo mensile) deve essere inoltrata obbligatoriamente entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione alla S.O.C. G.P.R.S. - Ufficio Rilevazione Presenze per la registrazione dei permessi nel nuovo programma telematico in uso. Qualora le suddette modalità non venissero rispettate, non sarà possibile procedere alla registrazione e alla giustificazione in questione;

Dato atto che:

- con determinazione n. 178 del 21/02/2023 è stato indetto l'avviso, riservato al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, appartenente all'area del Comparto Sanità dell'A.S.L. VCO, per la concessione per l'anno solare 2023 dei permessi retribuiti relativi al diritto allo studio nella misura massima individuale di 150 ore, di cui all'art. 62 C.C.N.L. Personale Comparto Sanità del 2/11/2022, in cui sono stati indicati i requisiti di cui si deve essere in possesso per accedere alle 150 ore e la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
- il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito intranet dell'A.S.L. VCO per trenta giorni dal 22/02/2023, con scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione il 24/03/2023;
- entro il suddetto termine di scadenza, previsto nell'avviso, sono pervenute n. 33 domande di partecipazione;
- il personale del comparto in servizio a tempo indeterminato presso l'A.S.L. VCO all'1/01/2023 risulta di n. 1.554 unità e quindi il numero massimo di dipendenti a cui potranno essere concessi i permessi de quibus è di n. 47 unità;

Preso atto che, esaminate le n. 33 domande pervenute e la documentazione ad esse allegata, sussistono in capo a tutti gli istanti i requisiti e le condizioni sopra indicate;



Ritenuto pertanto di concedere per l'anno 2023 i permessi in questione ai seguenti dipendenti, nella misura massima di 150 ore annue, per alcuni riporzionata in relazione alla percentuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato part – time, ovvero alla effettiva durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato, ovvero al rapporto tra durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale, ovvero alla durata prevista e alla data di avvio del corso:

BUTTE' Martina
CERRONE Martina
CHIFARI Antonio Domenico
CONIGLIO Flavia
CONSALES Marianna
CORSINI Leonora
CUTAIA Elisa
DI PIETRO Roberta
FALCONE Elena
FRISONI Maria
GIANNACHI Alessia
GIUSSANI Caterina
GUERRA Anastasia
IMPARATO Fabio
LA TORRE Nicola
MARTINETTI Emanuela
MEDINA Valentina
MELIS Silvia
MORANDI Katia
NARDELLA Maria
PETTIROSSI Luigina
POLETTI Elisa
POLETTI Silvia
RACIOPPI Federica
SALERNO Serena
SALINITRO Annalisa
SCARPULLA Runa
SILVERI Maria Lina
TOMOLA Elisabetta
VADI Francesca
YACHEVA Hristina Vladimirova
ZACHEO Lucia Arcona
ZANETTA Mattia



Precisato che il limite massimo del 3% previsto dall'art. 62 C.C.N.L. Personale Comparto Sanità del 2/11/2022 viene rispettato;

PER TUTTO QUANTO PRECEDE

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1. Di concedere per l'anno 2023, sulla base di quanto in premessa indicato, evidenziato e precisato, i permessi retribuiti di cui all'art. 62 C.C.N.L. Personale Comparto Sanità del 2/11/2022 ai seguenti dipendenti, nella misura massima di 150 ore annue, per alcuni riporzionata in relazione alla percentuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato part – time, ovvero alla effettiva durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato, ovvero al rapporto tra durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale, ovvero alla durata prevista e alla data di avvio del corso:

BUTTE' Martina
CERRONE Martina
CHIFARI Antonio Domenico
CONIGLIO Flavia
CONSALES Marianna
CORSINI Leonora
CUTAIA Elisa
DI PIETRO Roberta
FALCONE Elena
FRISONI Maria
GIANNACHI Alessia
GIUSSANI Caterina
GUERRA Anastasia
IMPARATO Fabio
LA TORRE Nicola
MARTINETTI Emanuela
MEDINA Valentina
MELIS Silvia
MORANDI Katia
NARDELLA Maria
PETTIROSSI Luigina
POLETTI Elisa
POLETTI Silvia



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RACIOPPI Federica
SALERNO Serena
SALINITRO Annalisa
SCARPULLA Runa
SILVERI Maria Lina
TOMOLA Elisabetta
VADI Francesca
YACHEVA Hristina Vladimirova
ZACHEO Lucia Arcona
ZANETTA Mattia

2. Di comunicare agli interessati ed alle relative Strutture aziendali di assegnazione quanto contenuto nel presente provvedimento.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente